

**U.O.C. CRAV**

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LA L. 120/2020, E ULTERIORMENTE MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LA L. 108/2021 DEL SERVIZIO BIENNALE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, RETTIFICHE ED ESITI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.U.R.I.) E SUI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE A FAVORE DI AZIENDA ZERO. CIG 9174350120

ID: 8513934

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO**QUESITO 5**

Si richiedono chiarimenti circa il punto 7.2 lett. a) e più specificatamente in ordine al possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (massimale 150.000,00). Viene richiamata la lett. c) del comma 4 dell'art. 83 del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii). L'articolo sopra richiamato prevede e citiamo testualmente: "*Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: ... c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali*". Quindi rischi professionali e non verso terzi. Abbiamo quindi cercato di attivare, ai sensi dell'articolo del Codice che richiamate, una polizza contro i rischi professionali per l'attività di cui trattasi e ci è stato espressamente risposto che non avendo una iscrizione ad un albo professionale, non è possibile emetterla. I rischi professionali sono quelli derivanti da una attività professionale per cui è richiesta l'iscrizione ad un Albo Professionale (Ingegneri, Architetti ecc.). Per l'attività di cui trattasi (coordinamento editoriale nell'ambito del servizio di pubblicità legale) l'unico requisito è quello di essere concessionari dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per il servizio di raccolta inserzioni da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nessun requisito professionale, invece, per la pubblicazione sui quotidiani, per cui sono necessari solo dei rapporti commerciali. Chiediamo pertanto di prevedere l'annullamento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, trovandoci nell'impossibilità di partecipare alla procedura per un vizio sostanziale del disciplinare

RISPOSTA AL QUESITO 5:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7.2 lett. a) "Requisiti di capacità economica e finanziaria" del Disciplinare di Gara con l'art. 8 del Capitolato Speciale della presente gara e

in ottemperanza all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la scrivente Stazione Appaltante specifica con maggiore chiarezza che ai fini del corretto affidamento del servizio, oggetto di gara, si richiede all'operatore economico aggiudicatario di essere provvisto di una polizza base per la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore a € 150.000,00 per anno e per sinistro, nell'ambito dei rischi derivanti dalle attività oggetto della presente gara, esibendo una copia o un'appendice della stessa polizza in sede di stipula del contratto di appalto. Per quanto concerne la responsabilità per rischi professionali nell'ambito dell'attività in parola sarà richiesta l'eventuale relativa polizza solo nel caso in cui il ruolo professionale svolto dalla persona fisica dedicata dall'aggiudicatario all'esecuzione del servizio lo imponga per legge alla stessa.

Il RUP di gara


